



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

Via San Pancrazio n. 34 - 73011 – ALEZIO (LE) – Tel. 0833.281020 int. 7
<http://www.comune.alezio.le.it> e-mail: ambiente@comune.alezio.le.it

Prot. n. 06546 del 23 maggio 2023

BANDO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI ALEZIO

*pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune di Alezio, sul sito: www.comune.alezio.le.it
e sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 46 del 18 maggio 2023*

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di ALEZIO, via San Pancrazio, 34 – 73011 – ALEZIO (LE)

Responsabile del Procedimento:

arch. Massimo GUERRIERI

Responsabile del Settore Tecnico "SUAP-Ambiente-PNRR"

tel. 0833.281020 int. 7

e-mail: ambiente@comune.alezio.le.it

PEC: protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it

N.B. Tutte le informazioni relative al presente bando possono essere richieste presso i suddetti punti di contatto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

SUAP - AMBIENTE - PNRR

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la Legge Regionale n. 24 del 16.04.2015 "Codice del Commercio";

Visto il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4 "L.R. 16 aprile 2015 n. 24 "Codice di commercio" : articolo 3, comma 1, lettere h) e j): Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo";

Visto il "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2023;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RENDE NOTO

È indetto il Bando pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso di posteggi isolati giornalieri e presso il mercato settimanale del martedì, con contestuale rilascio di Autorizzazione amministrativa.

1. OGGETTO

1. Bando pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso di posteggi liberi per il commercio su aree pubbliche nel Comune di Alezio, con contestuale rilascio dell'Autorizzazione amministrativa, così come individuati nella tabella di cui al successivo punto 12 e di seguito elencati sinteticamente:
 - n° 21 posteggi presso il mercato settimanale del martedì, di cui n° 6 per la vendita di prodotti alimentari e n° 15 per la vendita di prodotti non alimentari;
 - n° 1 box chiuso in piazza Fiorito, per la vendita di prodotti alimentari.
 - n° 3 posteggi isolati giornalieri, di cui n° 1 per la vendita di prodotti alimentari e n° 2 per la vendita di piante e fiori;
 - n° 9 posteggi isolati per utilizzo occasionale, per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Non sono oggetto del presente bando i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale.
3. Procedura indetta con determinazione n. 242 RG e n. 76 RS del 12.04.2023.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione dei posteggi avrà durata di anni 12 (dodici) dalla data di assegnazione degli stessi.

3. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una specifica graduatoria.

4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. In caso di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio, la graduatoria per l'assegnazione dello stesso verrà effettuata attribuendo i punteggi sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) **anzianità dell'esercizio dell'impresa**, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale dante causa, con la seguente ripartizione di punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60**.
 - b) **anzianità acquisita nel mercato** ove è ubicato il posteggio richiesto:
 - per ogni mese di anzianità = **0,5 punti**
 - per ogni giorno di anzianità = **0,01 punti**.

Le suddette anzianità verranno valutate fino alla data di pubblicazione del presente bando su BURP.
2. A parità di punteggio verranno considerati i criteri di priorità fissati dal Comune di Alezio nel proprio "*Regolamento per la disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche*", come di seguito elencati:
 - a. carico familiare,
 - b. eventuale invalidità,
 - c. partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti,
 - d. assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il proprio servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale.
3. Le domande pervenute da soggetti che risultano inadempienti o morosi nel pagamento dei canoni di concessione di posteggi presso mercati/fiere cittadine, saranno escluse, ove le stesse non vengano regolarizzate entro 7 giorni dalla richiesta. Parimenti, saranno escluse le domande prodotte da coloro che siano stati dichiarati decaduti o revocati dalla titolarità della concessione di box o posteggio presso un mercato/fiera cittadino per i motivi innanzi indicati nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando.
4. La mancata regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali comporta l'esclusione dalla procedura di assegnazione dei posteggi.

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Possono partecipare alla selezione unicamente le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni, che qui si riporta integralmente:

Art. 71. (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

- "1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:*
- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;*
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;*
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;*
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;*
- 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.*
- 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.*
- 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.*
- 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.*
- 6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*
 - b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della*

somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale."

2. A pena esclusione il requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6, del DLgs. n. 59/2010, necessario per l'esercizio dell'attività di vendita di alimenti e/o bevande, deve essere posseduto già al momento dell'invio della domanda di partecipazione.

6. PUBBLICAZIONE DEL BANDO

1. La pubblicazione del presente Bando viene effettuata su:
 - ✓ Albo Pretorio del Comune di Alezio (LE);
 - ✓ Sito Internet del Comune di Alezio (LE) al link [https://www.comune.alezio.le.it](https://www.comune.alezio.le.it;);
 - ✓ Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. Le domande di partecipazione per l'assegnazione del posteggio e per il rilascio della relativa Autorizzazione ai sensi della L.R. n. 24/2015, da redigersi utilizzando il modello allegato al presente Bando, dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente e dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il portale "impresainungiorno" o a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it . Non è consentita la consegna con altri mezzi all'ufficio protocollo dell'Ente.
2. La trasmissione del plico telematico rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e il Comune di Alezio non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di mancata trasmissione dello stesso.
3. I richiedenti dovranno obbligatoriamente indicare un indirizzo PEC ove ricevere eventuali comunicazioni. In mancanza le stesse saranno trasmesse all'indirizzo PEC utilizzato per l'inoltro della domanda.
4. Le istanze dovranno essere trasmesse, ai sensi dell'art. 30 comma 3 dell L.R. Puglia n. 24 del 16/04/2015, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR Puglia e pervenire entro i 60 giorni successivi (farà fede la data di invio).
5. Le domande ricevute dall'Ente fuori dal detto termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
6. L'esito delle istanze è comunicato agli interessati entro il termine di 90 giorni dal termine ultimo di cui al precedente punto 3, decorso il quale la stessa dovrà intendersi accolta.
7. Nell'ambito delle due diverse opzioni (mercato settimanale e posteggi giornalieri isolati) è consentito richiedere con la stessa domanda più posteggi (fino ad un max di tre), indicando l'ordine di priorità, fermo restando la possibilità di poterne assegnare solo uno. In caso di mancata espressa indicazione delle priorità, si seguirà l'ordine risultante all'interno della domanda. Non è consentito richiedere posteggi per tutte e due le opzioni (mercato settimanale e posteggi giornalieri isolati), Nel caso in cui si dovessero richiedere più di tre posteggi nell'ambito della stessa opzione, non si terrà conto di quelli indicati dopo il terzo.
8. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
 - dati anagrafici del richiedente;
 - Codice Fiscale e/o Partita IVA;
 - numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese operanti commercio su aree pubbliche;
 - indicazione del posteggio (o dei posteggi) a cui la domanda si riferisce;
 - autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
 - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
 - copia del documento di identità del sottoscrittore;
 - copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
 - visura camerale aggiornata;
3. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
 - estremi dell'autorizzazione amministrativa ovvero della SCIA della concessione di posteggio scaduta;
 - numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche dell'eventuale dante causa;
 - autocertificazione in merito al carico familiare ed all'eventuale invalidità;
 - autocertificazione in merito alla partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
 - dichiarazione di impegno all'assunzione da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il proprio servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, la cui descrizione dovrà essere contenuta all'interno della stessa;
 - ogni altro elemento ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge o previste dal presente bando.
4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e *in toto* ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
5. La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 del valore di € 16,00 (indipendentemente dalla dimensione dei documenti). La violazione di tali disposizioni non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del partecipante, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100% al 500% dell'importo dello stesso tributo evaso (artt. 19, 25 e 31 del DPR n. 642 del 1972).

9. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
 - a. trasmissione dell'istanza fuori dai termini prescritti e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
 - b. mancata sottoscrizione della domanda;
 - c. omessa indicazione degli elementi identificativi del richiedente;
 - d. mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
 - e. nel caso di società: mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
 - f. mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita;
 - g. mancanza degli allegati di cui al punto 8, comma 2;
 - h. mancata indicazione del posteggio (o dei posteggi) di cui si chiede l'assegnazione, con la specificazione merceologica.
2. Tranne che nei casi di cui al precedente comma, lett. a. e b., le esclusioni di cui sopra verranno operate a seguito di un solo tentativo di soccorso istruttorio.
3. Le esclusioni, adeguatamente motivate, verranno comunicate ai rispettivi soggetti interessati.

10. AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Ai fini dell'ammissione o esclusione dei singoli partecipanti, il Responsabile del SUAP, sulla base della documentazione trasmessa, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata in relazione alle modalità di trasmissione del plico, ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente bando, verbalizzando le operazioni effettuate.
2. La graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'assegnazione, delle domande accoglibili e di quelle non accoglibili, sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Alezio raggiungibile al link: <https://www.comune.alezio.le.it>
3. Avverso le graduatorie ed alle esclusioni si possono presentare al SUAP del Comune di Alezio osservazioni e/o integrazioni entro i 15 giorni successivi la pubblicazione delle stesse. Il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni, pubblicando poi per 30 giorni consecutivi la graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione e delle domande ritenute non accoglibili sul sito ufficiale del Comune di Alezio e tramite affissione sull'Albo Pretorio.
4. La pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale del Comune di Alezio equivale ad ogni effetto a notifica ai partecipanti e, pertanto, non seguirà comunicazione ai singoli interessati.
5. Ai fini della tutela della privacy, i richiedenti saranno individuati nelle graduatorie con il numero di acquisizione dell'istanza nel portale "*impresainungiorno*" e al protocollo del Comune di Alezio.
6. L'assegnazione effettiva del posteggio verrà effettuata solo dopo la verifica del possesso dei requisiti degli assegnatari e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - a. all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.Lgs. n. 159/2011;
 - b. al positivo esito delle verifiche inerenti i requisiti di carattere morale.
 - c. alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - d. alla veridicità di ogni altra dichiarazione resa nell'istanza di partecipazione;
 - e. all'assenza di ogni altra condizione ostativa prevista da disposizioni normative;
7. Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può revocare l'Autorizzazione amministrativa e la concessione del posteggio, qualora accerti in capo al richiedente, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
8. Le graduatorie definitive degli aventi diritto all'assegnazione di posteggio, resteranno valide fino alla data di pubblicazione del nuovo bando, ai fini di eventuali scorrimenti delle stesse. Dopo tale data, le graduatorie si considereranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati.

11. ASSEGNAZIONE POSTEGGI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. Decorsi n. 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, il Responsabile del SUAP:
 - a. convoca i titolari di posteggi da sopprimere la cui licenza risulti ancora vigente (in quanto rilasciata da meno di 12 anni) e, in ordine di anzianità di autorizzazione, assegna agli stessi i nuovi posteggi tra quelli messi a bando (rif. art. 10, comma 13, del "*Regolamento comunale per la disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche*";
 - b. convoca gli operatori assegnatari per la scelta del posteggio, in base all'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della stessa, rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione;
 - c. propone ai soggetti posti utilmente in graduatoria, ma non assegnatari, l'assegnazione di altri posteggi rimasti liberi, da confermarsi entro 10 giorni dal ricevimento della proposta stessa;
 - d. Le assegnazioni di cui al precedente punto verranno effettuate anch'esse secondo i criteri di cui al precedente art. 4. In caso di parità prevarrà l'ordine di arrivo dell'istanza.
2. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare persona di propria fiducia, con atto di delegato corredato da copia del documento d'identità del soggetto delegante e di quello delegato.
3. L'operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine e con le modalità indicate dal Comune è considerato rinunciatario.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, gli assegnatari del posteggio dovranno trasmettere la seguente documentazione:
 1. Dichiarazione, sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*".
 2. Dichiarazione, sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, che non sono intervenute modifiche alla ragione sociale dell'operatore economico dalle date riportate negli atti esibiti, nonché la permanenza di tutti i requisiti di ordine morale necessari.
 3. N. 1 (una) marche da bollo da €. 16,00, da apporre sull'Autorizzazione amministrativa.
 4. Attestazione del pagamento del canone di concessione per le occupazioni delle aree destinate al commercio su area pubblica relativo all'anno in corso.
 5. Attestazione del pagamento degli oneri SUAP, pari ad €.
 30,00.
- In difetto di quanto sopra, si procederà alla revoca dell'assegnazione del posteggio ed a nuova assegnazione.
5. Le aree di posteggio vengono consegnate nelle condizioni in cui si trovano ed eventuali danni saranno a carico dei concessionari.
6. All'interno dei posteggi ubicati nel mercato cittadino è consentita l'attività di vendita. Non è consentito, se non espressamente autorizzato, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed altresì qualsiasi forma di preparazione di prodotti alimentari e non.
7. Gli assegnatari dei posteggi dovranno corrispondere un canone di occupazione del suolo pubblico che è fissato annualmente dal Comune di Alezio.

12. ELENCO POSTEGGI MERCATO SETTIMANALE (Riferimento grafico All. A2)

1. I posteggi disponibili da assegnare sono i seguenti:

MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' DI VIA PERTINI			
N° posteggio	Settore/Categoria	Dimensioni	Superficie
2	Alimentare	8 x 4,5 ml	36 mq
3	Alimentare	8 x 4,5 ml	36 mq
4	Non alimentare	8 x 4,5 ml	36 mq
5	Non alimentare	8 x 4,5 ml	36 mq
6	Non alimentare	8 x 4,5 ml	36 mq
7	Non alimentare	8 x 4,5 ml	36 mq
8	Non alimentare	8 x 4,5 ml	36 mq
9	Non alimentare	8 x 4,5 ml	36 mq
10	Alimentare	8 x 4,5 ml	36 mq
11	Alimentare	8 x 4,5 ml	36 mq
12	Alimentare	8 x 4,5 ml	36 mq
14	Non alimentare	10 x 8 ml	80 mq
15	Non alimentare	4,5 x 8 ml	36 mq
16	Non alimentare	10 x 8 ml	80 mq
17	Non alimentare	10 x 8 ml	80 mq
18	Non alimentare	7 x 8 ml	56 mq
19	Non alimentare	8 x 8 ml	64 mq

20	Non alimentare	10 x 8 ml	80 mq
21	Non alimentare	10 x 8 ml	80 mq
22	Non alimentare	8 x 8 ml	64 mq
23	Non alimentare	10 x 8 ml	80 mq
24	Non alimentare	10 x 8 ml	80 mq
25	Alimentare	8 x 6 ml	48 mq

MERCATO GIORNALIERO DI PIAZZA FIORITO			
N° posteggio	Settore/Categoria	Dimensioni	Superficie
Box n. 2	Alimentare		8,15 mq

POSTEGGI ISOLATI GIORNALIERI			
N° posteggio	Settore/Categoria	Ubicazione	Superficie
G5	Alimentare	via Pertini (escl. martedì)	8 x 3 = 24 mq
G8	Piante e fiori	Piazza Martiri d'Ungheria	8 x 3 = 24 mq
G11	Piante e fiori	Parcheggio Cimitero	8 x 3 = 24 mq

POSTEGGI ISOLATI DI UTILIZZO OCCASIONALE			
N° posteggio	Settore/Categoria	Ubicazione	Superficie
T1	Somministrazione alimenti e bevande	Via A. Costa	8 x 4 = 32 mq
T2	Somministrazione alimenti e bevande	Via A. Costa	8 x 4 = 32 mq
T3	Somministrazione alimenti e bevande	Parcheggio Palasport	8 x 4 = 32 mq
T4	Somministrazione alimenti e bevande	Parcheggio Palasport	8 x 4 = 32 mq
T5	Somministrazione alimenti e bevande	Largo Fiera	8 x 4 = 32 mq
T6	Somministrazione alimenti e bevande	Largo Fiera	8 x 4 = 32 mq
T7	Somministrazione alimenti e bevande	Largo Costituzione	8 x 4 = 32 mq
T8	Somministrazione alimenti e bevande	Largo Costituzione	8 x 4 = 32 mq
T9	Somministrazione alimenti e bevande	Largo Costituzione	8 x 4 = 32 mq

13. TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e dell'art. 13 del RGDP, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della presente procedura, si riporta la seguente informativa:
 - a) Titolare del trattamento: Comune di Alezio, via San Pancrazio, 34 – 73011 – ALEZIO (LE) – PEC: protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it
Incaricato al trattamento dei dati: arch. Massimo GUERRIERI, Responsabile del Settore Tecnico "Ambiente-SUAP-PNRR" del Comune di Alezio.
 - b) modalità, finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali conferiti tramite l'istanza e la documentazione allegata dai concorrenti, avviene esclusivamente per lo svolgimento

della presente procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. A questo fine, ogni concorrente è tenuto a fornire i dati personali del rappresentante legale e degli altri soggetti responsabili. I dati sono conferiti anche per consentire gli opportuni accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate e, ove necessario, per effettuare le dovute segnalazioni alle Autorità ed Enti competenti.

I dati acquisiti vengono conservati sia in formato cartaceo che digitale nel rispetto della normativa vigente e per le sole finalità previste dalla presente informativa. Il conferimento di tali dati, compresi quelli "giudiziari", ha natura obbligatoria in quanto connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di commercio. I dati conferiti verranno trattati in misura pertinente e non eccedente, ai soli fini dell'attività sopra indicata. In caso di rifiuto verrà preclusa la possibilità di partecipare alla presente procedura.

- c) soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: I dati raccolti verranno a conoscenza del personale interno alla S.A. e non verranno comunicati a terzi, se non agli enti preposti ai dovuti controlli (Prefettura, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, ecc.), ed ai controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta e, comunque, sempre per le finalità di cui al precedente punto. I destinatari dei dati saranno obbligati al rispetto della riservatezza e della protezione dei dati ricevuti. I dati raccolti non verranno trasferiti in paesi extra UE.
- d) periodo di conservazione dei dati: I dati relativi alla presente procedura verranno conservati per la durata prevista dai provvedimenti sopra richiamati.
- e) diritti in materia di dati personali: L'interessato ha diritto a chiedere se i propri dati sono stati inseriti in qualche banca dati, di prenderne visione e di chiederne la rettifica/integrazione, cancellazione, limitazione, opposizione. Si possono inoltre revocare o modificare i consensi prestati e chiedere l'elenco aggiornato dei soggetti esterni a cui sono stati comunicati i dati. Per l'esercizio dei propri diritti si può contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati presso il Titolare del trattamento, ai recapiti sopra riportati. Nei casi previsti dalla legge, è possibile rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
- f) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni sopra riportate.
- g) con la partecipazione l'interessato dà espresso consenso, senza necessità di ulteriore adempimento, alla trasmissione di tutta la documentazione amministrativa ai richiedenti che dovessero fare richiesta di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e seg. Della Legge n. 241/1990.

14. DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
- 2. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
 - a) tutte le dichiarazioni richieste:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del partecipante o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il partecipante stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dal Comune di Alezio, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, ovvero deve adattare o completare qualora non siano previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;
 - c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
 - d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante;
 - e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;

- f) le comunicazioni della stazione appaltante ai partecipanti, in tutti i casi previsti dal presente bando, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti.
3. La partecipazione alla procedura in oggetto implica e costituisce:
- piena conoscenza delle norme contenute nel “*Regolamento comunale per la disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche*” richiamato in premessa;
 - accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e condizioni riportate nel presente bando, la cui inosservanza, anche parziale, costituirà motivo di esclusione e/o di eventuale revoca dell'assegnazione del posteggio.
4. Si preavvisa che, indipendentemente dall'esito riveniente dalla presente procedura, l'Amministrazione comunale non procederà ad alcun rimborso agli operatori economici partecipanti (siano essi assegnatari, classificati non assegnatari, rinunciatari, esclusi, ecc.).
5. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ambiente – SUAP - PNRR
Arch. Massimo GUERRIERI

Allegati:

- A.1 - Modello Istanza e Dichiarazione cumulativa del richiedente
A.2 - Planimetrie posteggi.